



Tel. 091 609 12 00

Fax 091 609 10 05

c.c.p. 69-966-2

Ordinanza Municipale

concernente l'uso della piazza di compostaggio comunale

Il Municipio di Aranno,

- richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 44 RaLOC,
- il decreto esecutivo cantonale concernente il divieto dei fuochi all'aperto ed il compostaggio degli scarti vegetali del 21.10.1987 e del 15.04.1988,
- l'art. 2 e 15 del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti,
- gli art. 155 e 158 del Regolamento comunale,

con RM No. 67/11 del 15.03.2012 e No. 253/2012 del 17 luglio 2012,

allo scopo di disciplinare l'uso della piazza di compostaggio comunale sita in località Prümé,

ORDINA

Art. 1 - Provenienza del materiale

Sono accettati, a titolo gratuito, esclusivamente gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei **giardini** di abitazioni primarie e secondarie siti nel Comune di Aranno.

Art. 2 - Accesso alla Piazza

Possono consegnare gli scarti vegetali alla piazza comunale unicamente:

- a) i cittadini domiciliati o residenti ad Aranno;
- b) i giardinieri che eseguono lavori di giardinaggio nelle proprietà site nella giurisdizione di Aranno, se autorizzati dal Municipio;
- c) fuori orario, previo accordo preliminare con il responsabile della piazza o con la Cancelleria Comunale, viene riscossa una tassa di Fr. 20.--, da regolare prima dello scarico del materiale.

Art. 3 - Definizione di scarti vegetali

Il servizio comprende gli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini.

È ammesso alla raccolta unicamente tutto ciò che è costituito da materia organica e che può fungere da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.

Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e i materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.

Non sono ammessi scarti vegetali provenienti dalla pulizia di terreni incolti, boschi e selve.

Art. 4 - Piante e rami di grosse dimensioni

Non vengono accettate piante e rami con un diametro superiore ai 7 cm. Ciò vale anche per ceppaie e radici.

Art. 5 - Cernita del materiale sporco

Il materiale consegnato deve essere pulito, vale a dire senza sassi, plastica o inerti. Legname verniciato, laccato, con chiodi o ferramenta, non può essere depositato sulla piazza. Le fascine devono essere legate esclusivamente con materiale biodegradabile (per esempio corda di canapa). È escluso l'impiego di fili di ferro, rame, corde in plastica, ecc.

Art. 6 - Abusi e sanzioni

In caso di abusi o inosservanze alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 155 del Regolamento Comunale. Restano inoltre riservate le sanzioni previste da leggi speciali.

Art. 7 – Orario d'apertura della piazza di compostaggio

Da ottobre a maggio

mercoledì	dalle ore 08.00	alle ore 17.00
sabato	dalle ore 08.00	alle ore 17.00

Da giugno a settembre

mercoledì	dalle ore 08.00	alle ore 17.00
sabato	dalle ore 08.00	alle ore 18.30

Art. 9 - Disposizioni abrogative e entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente e abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente incompatibile e contraria.

Art. 10 – Pubblicazione

L'ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC per un periodo di 15 giorni, dal 6 maggio 2013 al 21 maggio 2013.

Art. 11 - Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il sindaco:


Arch. Michele Conti



La segretaria:


Myriam Mauri